



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DEL TITOLARE, EX ART. 2 D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247 E ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

### Il Conservatore del Registro delle Imprese

visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;

visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale l'Ufficio avvia il procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, accertata anche a seguito di segnalazione da parte di un altro pubblico ufficio la circostanza del decesso dell'imprenditore;

vista la nota pervenuta tramite Pec in data 28/07/2022, prot. n. 15868, con la quale Unioncamere comunicava alle Camere di Commercio di aver ricevuto da Sogei spa – società informatica del Ministero dell'economia e della Finanza – l'elenco, riferito a tutto il territorio nazionale dei codici fiscali riguardanti le imprese individuali il cui titolare risulta "deceduto", informazione acquisita tramite l'accesso all'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (ANPR), avvisando che Infocamere Scpa avrebbe fornito alle singole Camere l'elenco di propria competenza;

considerato che Infocamere Scpa ha fornito in data 20.09.2022 l'elenco delle imprese individuali con titolare deceduto di competenza della Camera di Commercio di Pavia ed in data 20.10.2022 ha inviato un aggiornamento del suddetto elenco;

preso atto che l'Ufficio ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle posizioni presenti nei suddetti elenchi (comprendenti 181 titolari d'impresa), verificando se le imprese artigiane ivi contenute non avessero comunicato la continuazione dell'attività di impresa da parte degli eredi (art. 5 Legge n. 443/1985) e per le quali va quindi conservata l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, espungendo inoltre le imprese per le quali è stata già eseguita la cancellazione o su istanza da parte degli eredi o d'ufficio con proprio provvedimento n. 7 del 13.10.2022;

atteso che le imprese per le quali si deve procedere all'iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004, per decesso del titolare sono individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 104 imprese individuali;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore";

assunto che le citate norme attengono ad un procedimento di cancellazione semplificativo, funzionale all'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridico-economiche presenti nel Registro delle Imprese, al fine di renderle quanto più conformi alla realtà economica ed imprenditoriale locale;

verificato che la quasi totalità delle imprese in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione e che, di conseguenza, le comunicazioni dovrebbero perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R.;

richiamato l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che prevede, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato ad una pluralità di imprese che presentino la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;

considerato che la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata sia alla sede che risulta iscritta nel Registro sia alla residenza anagrafica dell'imprenditore, determinando un incremento dei costi relativi al numero di comunicazioni da notificare;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 247/2004 e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni

consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo consenta di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;

ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'allegato elenco, nell'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, come previsto dal c. 4, art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;

per quanto sopra premesso e esposto

#### d e t e r m i n a

1. di avviare il procedimento di cancellazione in oggetto nei confronti delle imprese individuali presenti nell'allegato elenco (Allegato A);
2. di notificare il presente atto di avvio del procedimento riferito a tutte le imprese individuali presenti nell'elenco sopra richiamato, mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;
3. di assegnare il termine di 45 (quarantacinque) giorni per comunicare eventuali osservazioni, nel caso si tratti di impresa artigiana il cui titolare risulti deceduto, in un tempo congruo per esercitare la facoltà di chiedere la continuazione dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443/1985;
4. di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco allegato (Allegato A), nell'Albo camerale *on line* per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, come previsto dal c. 4, art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;
5. di annotare nel Registro delle Imprese, con riferimento alla posizione anagrafica delle suddette imprese individuali, l'informazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, con l'indicazione degli estremi della presente determinazione e della data della sua pubblicazione all'Albo camerale *on line*;
6. di riservarsi di assumere ogni ulteriore eventuale provvedimento dovesse necessitare in merito.

IL CONSERVATORE  
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)